



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 38 del 26/02/2020

Settore: 1.0 AREA AFFARI GENERALI

Ufficio proponente: 1.0 AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) PER GLI ANNI 2020-2021-2022 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione sindacale n. 01 del 07.01.2020 con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 bis del Regolamento degli uffici e dei servizi, al Dott. Nello A. Barbagallo capo Settore Affari Generali;

PREMESSO che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- detto Regolamento, che abroga la precedente direttiva 95/46/CE, è stato pubblicato nella GazzettaUfficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 ma diventerà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018: trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento;
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro la data del 25 maggio 2018;
- tra i vari obblighi vi è, per le autorità pubbliche, la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati ovvero Data Protection Officer (RDP/DPO), con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati (artt. 37-39);
- il RPD/DPO *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e*

allaprotezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

PRESO ATTO pertanto che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD (che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»);

ACCERTATO che all'interno dell'Amministrazione Comunale non ci sono dipendenti in possesso di tutti i requisiti professionali che, secondo la norma, debbono essere posseduti dal RDP/DPO, e che, pertanto, necessariamente si deve ricorrere all'individuazione di una figura esterna all'Ente;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta dall'adozione di apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, dando altresì atto che il medesimo articolo stabilisce che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico/professionali ove richiesti”;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restandogli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSTATATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come novellato dall'art. 1, comma 502, della L. 208/2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO che i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 siano rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accREDITAMENTO degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;

ATTESO che, nel rispetto dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/99 e s.m.i. e per quanto disposto all'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, è stata effettuata apposita verifica sul sito internet www.acquistinretepa.it;

RITENUTO quindi, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell'affidamento diretto tramite lo strumento dell'Ordine di Acquisto (OdA) nell'ambito del portale MEPA della Consip;

CONSTATATO che all'interno del MEPA è attiva un'offerta dello studio GA Service del dott. Gilberto Ambotta;

DATO ATTO che da specifiche verifiche agli atti si è potuto riscontrare che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia congruamente remunerata (sulla base del raffronto di prezzi per lo svolgimento di servizi analoghi);

ATTESO che:

- il citato professionista risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
 - inoltre non sussistono situazioni di conflitto di interesse ed il professionista è nella posizione di operare in piena autonomia e indipendenza;

VISTO altresì il C.V. e la formazione specifica acquisita dallo stesso professionista;

VALUTATO, pertanto, che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 10 del 23.05.2018 avente ad oggetto la nomina del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per un periodo di 18 mesi al dott. Gilberto Ambotta e che tale nomina è scaduta;

CONSIDERATO che con la collaborazione dello studio GA Service del dott. Gilberto Ambotta è stato intrapreso un percorso di riorganizzazione dei sistemi informatici non ancora completato;

DATO ATTO di voler dare continuità al percorso di riorganizzazione avviato con il dott. Gilberto Ambotta;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi per un periodo di tre anni decorrente dall'affidamento stesso e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che questo Ente si trova in esercizio provvisorio, e pertanto, ribadito che il servizio in questione è indispensabile e non può essere interrotto, in quanto riveste carattere d'urgenza ed oltre a creare disservizi, può determinare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, si applica quanto previsto nel punto 8.6 lett. b) dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, che recita: sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi,... le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle prestazioni in oggetto è stato correttamente richiesto il CIG. Z3E2C15426;

VISTO l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il futuro contratto e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti bancari dedicati al pagamento del servizio, dando altresì atto che, qualora l'affidatario non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010 l'incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;

ACCERTATO che in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione all'adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di dare affidare la prestazione in oggetto allo studio GA Service del dott. Gilberto Ambotta (C.F. MBTGBR56L18I904H) con sede in via 1° Maggio n. 16 a Dignano (UD) per un importo pari a € 5.928,00 (inclusi oneri previdenziali) più IVA 22%;
2. Di dare atto che il dott. Gilberto Ambotta, incaricato all'espletamento della funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Santa Maria di Licodia, svolgerà la propria attività nel rispetto dei compiti e funzioni previsti dall'art. 39, par. 1, del RGPD, in piena autonomia e indipendenza;
3. Di dare altresì atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Santa Maria di Licodia;
4. Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
5. Di stabilire in tre anni, decorrenti dal 01.03.2020, la durata dell'incarico di cui al presente atto;
 6. Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il numero CIG Z3E2C15426;
 7. Di disporre che il contratto si perfezionerà attraverso l'ordine sul portale MEPA;
 8. Considerato che questo Ente si trova in esercizio provvisorio, e pertanto, ribadito che il servizio in questione è indispensabile e non può essere interrotto, in quanto riveste carattere d'urgenza ed oltre a creare disservizi, può determinare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, si applica quanto previsto nel punto 8.6 lett. b) dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, che recita: sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi,... le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
9. Che la complessiva spesa di € 7.182,00 IVA compresa sarà suddivisa su bilancio pluriennale;

Di impegnare la somma di €. 1.955,00 relativa all'anno 2020 su Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregazione 3 – Cap. 01011.03.0095 bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020;
Di impegnare la somma di €. 2.394,00 relativa all'anno 2021 su Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregazione 3 – Cap. 01011.03.0095 bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2021;

Di imputare la rimanente somma di €. 2.833,00 ai rispettivi capitoli di bilancio per i successivi anni fino a conclusione del contratto, dando atto che, trattasi di spesa a carattere continuativo per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto, come previsto al paragrafo 8.6 dell'Allegato 4.2 del D. L.vo 118/2011 lett. b).

TRASPARENZA
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33

Impresa	GA Service del dott. Gilberto Ambotta
Codice Fiscale/Partita Iva	MBTG56L18I904H
Importo netto (Iva Esclusa)	€ 5.928,00
Tipologia di incarico	Servizio
Oggetto	Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP/DPO)
Norma o titolo a base attribuzione	art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di Affidamento	diretto
Atto Amministrativo	Determinazione Responsabile di Settore
Settore Responsabile	Affari Generali
Link e Curriculum soggetto incaricato	

Santa Maria di Licodia, 26/02/2020

Il Responsabile dell'Area
BARBAGALLO NELLO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.